

VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 350 DEL 28.06.2021

Il giorno 28 giugno 2021 alle ore 21.15 presso la sede amministrativa di ASM Vigevano e Lomellina Spa, Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV), l'Amministratore Unico della Società dott. Gianluca Zorzoli alla presenza della Sig.ra Simona Vismara la quale funge da segretaria, determina sull'argomento di seguito riportato:

ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. - LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI - PAG. 2020/128
Strumento di governo ai sensi dell'art. 6, cc. 2 e ss., d.lgs. 175/2016; relazione sul governo della società ai sensi degli artt. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) cc. da 2 a 5, d.lgs. 175/2016; sull' indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e relativo trend ai sensi dell'art. 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica), c. 2, d.lgs. 175/2016; sugli obblighi di separazione contabile di cui all' art. 6, c. 1, d.lgs. 175/2016. Determinazioni.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO:

- in particolare l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), cc. da 2 a 5, del d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), nel seguito anche citato come «TU 2016», in vigore dal 23/9/2016, i quali prevedono che: «2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del sopracitato comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4»;

- in particolare l'art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), c. 2, TU 2016, prevede che: «*2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento*»;
- in generale la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);
- in generale gli artt. 1 (*Oggetto*), cc. 2 e 4, lett. a); 4 (*Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1 e 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1, TU 2016;
- il d. lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), come modificato dal 23/6/2016 dal d. lgs. 97/2016;
- la sentenza di Corte costituzionale n. 251/2016, con la quale è stato fatto salvo il citato d. lgs. 175/2016 (di cui a seguito sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere del 17/1/2017, n. 83);
- la legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- le integrazioni ed i correttivi apportati dal d. lgs. 56/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*), in vigore dal 20/5/2017, al citato d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
- il bilancio consuntivo 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 di questa società;
- il d.lgs. 139/2015 (*Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*), in vigore dall'1/1/2016;
- che detto ultimo decreto ha modificato – di conseguenza – lo schema di classificazione del bilancio 2015 richiamato nel bilancio al 31/12/2016;
- la relazione acquisita in atti sulla “*Relazione di governo 2017 e trend sul 2015 e 2016*”, la quale, *per relationem*, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- la relazione acquisita in atti sull’ “*Indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale*”, riferita all’esercizio 2017, 2018 e 2019 la quale, *per relationem*, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO ALTRESI:

- il dettato dell'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 1, d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), il quale prevede che: «*1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis*

dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività»;

- il dettato dell'art. 19 (Gestione del personale), c. 5, stesso d.lgs. 175/2016, il quale prevede che «5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera»;
- il dettato dell'art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale), l. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), il quale prevede che: «1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.

2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni»;

- la sussistenza dell'obbligo di separazione contabile tra la così detta attività istituzionale (Ri) e quella non istituzionale (Rni);- che rientra nell'attività istituzionale per quanto qui interessa le modifiche di statuto sociale, quanto previsto dall' art. 4 (Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), cc. 2, lett. a), con riferimento all' autoproduzione dei servizi pubblici locali rivolti agli enti locali soci e relativa collettività, e d) con riferimento all' autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali a favore esclusivo degli enti locali soci, e 5, stesso d.lgs. 175/2016, il quale c. 2, alle lett. a) e d) prevede che: «2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; [...]; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni)), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento», mentre il successivo c. 5 prevede che : «5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate

nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»;

- che rientra nell' attività non istituzionale anche l'eventuale attività sviluppata: verso altri enti locali o pubblici non soci previa convenzione di questi ultimi con gli enti locali soci (con carattere di priorità rispetto alla residua attività), verso l'*extra utenza* e verso l'*extra moenia* (ivi comprese eventuali gare d' appalto o di concessione nelle forme previste dal d.lgs. 50/2016);

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. b), del codice dei contratti pubblici e dell'art. 16, cc. 3 e 3–*bis*, del d.lgs. 175/2016 l'attività totale (Rt) è al massimo pari (sussistendo il così detto vincolo di scopo ed indicando con Ri gli indicatori istituzionali e con Rni i ricavi non istituzionali) a Rt = (Ri/0,801), noto che Rt = (Ri + Rni) e che Rni = (Rt – Ri), ovvero = (Rt • 0,199), ai sensi dell'art. 16, c. 3, TU 2016, in collegamento con le varie direttive 2014/23–24–25/UE e quindi con gli artt. 5, c. 9 escluso e 192, d.lgs. 50/2016;
- che la separazione contabile di cui al citato art. 6, c. 1, prevede che siano prima separati i costi di funzionamento generali (Cfg) da quelli operativi per le varie attività (Ri e Rni);
- che rientrano tra i costi di funzionamento generali quelli imputabili all' aggregato omogeneo di contabilità analitica compresi nella classe B, al lordo degli oneri finanziari ed al netto dei relativi proventi e lordo imposte connesse di cui all' art. 2425 codice civile, individuando l'organo amministrativo il criterio di ribaltamento ai costi operativi di cui ai servizi pubblici locali ed all' attività strumentale (se esistente);
- che, riepilogando e nell' ordine, si avrà: a) la separazione dei costi totali di funzionamento; b) il criterio di ribaltamento a Ri ed a Rni; c) i suddetti ribaltamenti; d) il criterio di ribaltamento all' interno di Ri ed i successivi ribaltamenti; e) il criterio di ribaltamento all' interno di Rni ed i successivi ribaltamenti;
- che la materia sarà oggetto di verifica da parte del comitato di organismo di controllo analogo congiunto e dell'organo di controllo interno;
- che non è previsto dal TU 2016 o dal codice dei contratti pubblici, nessuna illustrazione sull' argomento in sede di bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione o nella relazione di governo da cui all' art. 6, cc. 3 e ss., TU 2016;

CONSTATATO che nel 2020:

- il MEF, Dipartimento del Tesoro, Direzione VIII, Ufficio V, ha emanato la direttiva n. ID3590107 del 09.09.2019, in vigore dall'1.1.2020;
- che si tratta di dar luogo ai necessari approfondimenti sulla natura di tale attività (TOF) tra attività esercitata in regime di libero mercato (art. 6 c. 1 TUSPP) o come servizi di interesse generale (art. 2 c. 1 lett. h) TUSPP);
- che nel frattempo è pur vero che l'art. 6 sopracitato si riferisce alle società a controllo pubblico (societario) (art. 2 c. 1, lett. m), TUSPP), quando invece ASM Vigevano e Lomellina Spa adotta il modulo gestorio dell'*in house* (art. 2 c. 1 lett. o), TUSPP);

- sono in corso gli approfondimenti, risalendo agli atti di affidamento di tale attività (delibere comunali, contratti specifici, ecc).

PRESO ATTO:

- che s'intende applicare l'indicatore complessivo da crisi aziendale proposto da questo organo amministrativo al bilancio consuntivo 2020 e relativa relazione di governo (art. 14, c. 2, TU 2016);
- che s'intende inserire nella citata relazione di governo l'esimente degli altri strumenti di governo (rispetto al Codice di Condotta);

CONSIDERATO:

- che nel prosegue l'indicatore complessivo da rischio aziendale e gli strumenti di governo, saranno applicati al bilancio consuntivo di ogni esercizio a chiusura del relativo bilancio con contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale di questa società ai fini della trasparenza di cui all'art. 6, c. 4, TU 2016 e al d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

RITENUTO:


- di aver fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto riferiti alla presente deliberazione;

DETERMINA


- 1) di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della seguente parte deliberativa;
- 2) di approvare, per quanto di competenza, la relazione di governo e l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale della società di cui al bilancio consuntivo 2020 (allegato n. 1) facente parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di approvare per le motivazioni anzidette, l'esimente degli altri strumenti di governo (rispetto al Codice di Condotta) come sopra specificato nel dettaglio (art. 6 c. 5 TUSPP) di cui al Bilancio Consuntivo 2020;
- 4) di recepire i verbali del Collegio Sindacale e del Comitato di Controllo Analogo, allegati alla presente determinazione e facenti parte integrante della stessa.

Verbale chiuso alle ore 21.30.

L'Amministratore Unico
Dott. Gianluca Zorzoli



La Segretaria Verbalizzante
rag. Simona Vismara



ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

Bilancio consuntivo 2020

Relazione di governo

Artt. 6, cc. da 2 a 5, e 14, c. 2, d.lgs. 175/2016

1. Aspetti introduttivi

In sintesi : 1) si è preso atto della *Relazione sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale*, riferito all'esercizio 2020 a consuntivo; 2) viene approvato con questa delibera l'indicatore complessivo composto da n. 6 parametri (patrimoniali, economici, e misti) opportunamente pesati in ragione della loro ponderata importanza; 3) è stata redatta la relazione di governo riferita al bilancio consuntivo 2020; 4) si è convenuto di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sezione trasparenza, (anche ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013), la relazione sul governo della società.

L'indicatore di cui sopra riferito al 2020, è stato prima testato sul bilancio consuntivo 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Detto indicatore esprime il livello di rischio da crisi aziendale ritenuto alto (basso equilibrio), medio (medio equilibrio) e basso (buon equilibrio).

2. L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale

L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (K) sarà poi esteso, anche ai successivi bilanci consuntivi e relativa relazione sul governo della società.

Questo organo amministrativo si riserva la possibilità di redigere detta relazione in via autonoma, ovvero come sezonale della relazione sulla gestione (art. 2428 codice civile) di accompagnamento ai vari bilanci consuntivi a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017.

Nel 2015 (a bilancio consuntivo riclassificato come da d.lgs. 139/2015 recante *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese*, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge, in vigore dall'1/1/2016) detto indicatore complessivo 2015 registrava un valore di 21,315 (cfr. *infra* la tav. 1), a fronte di un indicatore (K) di basso rischio da crisi aziendale pari o superiore a 3.000, nel caso di specie particolarmente rafforzato dal favorevole indice di indebitamento (qui invertito e generato dal rapporto tra il patrimonio netto ed il capitale dei terzi) pesato.

Nel 2016 il trend dell'indicatore complessivo in esame è sensibilmente migliorato passando a 24,971 (cfr. *infra* la tav. 2).

2015 per ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

(tav. 1)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente a breve 8.329	+ risultato di esercizio 541	risultato operativo netto 377	patrimonio netto 77.895	valore della produzione 16.432	risultato di esercizio 541

(segue)

(segue)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
- passivo corrente a breve	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/ valore della produzione
7.303	1.368	16.432	11.250	89.145	16.432
/patrimonio netto	/valore della produzione				
77.895	16.432				
= • 1,2	= • 1,5	= • 1,3	= • 3,0	= • 1,5	= • 1,5
= 0,015	= 0,174	= 0,029	= 20,772	= 0,276	= 0,049
> buon equilibrio; □ medio equilibrio; □ basso equilibrio					
21,315					

(Fonte: Modello matematico ed elaborazioni Lothar)

La causa che ha generato tale positivo effetto dell'indicatore complessivo è sostanzialmente da individuarsi nella forte contrazione del capitale dei terzi (cfr. l'indicatore D).

2016 per ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

(tav. 2)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente a breve	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	valore della produzione	risultato di esercizio
8.779	1.458	1.881	79.093	15.628	1.458
- passivo corrente a breve	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/ valore della produzione
5.302	1.322	15.628	9.843	88.936	15.628

(segue)

(segue)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
/patrimonio netto 79.093 = • 1,2	/valore della produzione 15.628 = • 1,5				
= 0,052	= 0,266	= 0,144	= 24,106	= 0,263	= 0,140
► buon equilibrio; □ medio equilibrio; □ basso equilibrio					24,971

(Fonte: Modello matematico ed elaborazioni Lothar)

E – in filigrana – a livello di trend 2015/2016 si ha (come da tav. 3 che segue):

ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. /da bilancio consuntivo omogeneo 2015 e 2016 (tav. 3)

Anno	Indicatore da crisi aziendale						
	A	B	C	D	E	F	Totale
2015	0,015	0,174	0,029	20,772	0,276	0,049	21,315
2016	0,052	0,266	0,144	24,106	0,263	0,140	24,971
Trend	+	+	+	+	-	+	+

(Fonte : tavo. 1 e 2)

2017 per ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

(tav. 4)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente a breve 10.245	+ risultato di esercizio 1.539	risultato operativo netto 1.414	patrimonio netto 80.232	valore della produzione 15.252	risultato di esercizio 1.539

(segue)

(segue)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
- passivo corrente a breve 5.503	+ ammortamenti e svalutazioni 1.277	/valore della produzione 15.252	/capitale dei terzi 9.490	/attività totali 89.722	/ valore della produzione 15.252
/patrimonio netto 80.232	/valore della produzione 15.252				
= • 1,2	= • 1,5	= • 1,3	= • 3,0	= • 1,5	= • 1,5
= 0,071	= 0,277	= 0,120	= 25,363	= 0,255	= 0,151
✓ buon equilibrio; □ medio equilibrio; □ basso equilibrio					26,237

(Fonte: Modello matematico ed elaborazioni Lothar)

Il ricorrere ad un indice complessivo piuttosto che ad una serie di indici, consente di meglio apprezzare nel tempo il *trend* dell' indicatore e di percepire immediatamente il risultato complessivo.

Si è così passati da un indice di 21,315 del 2015, a 24,971 del 2016, e 26,237 nel 2017.

2018 per ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

(tav. 5)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente 10.022	+ risultato di esercizio 1.140	risultato operativo netto 1.033	patrimonio netto 80.822	Valore della produzione 14.240	risultato di esercizio 1.140

(segue)

(segue)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
– passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione
5.199	1.416	14.240	9.008	89.830	14.240
/patrimonio netto	/valore della produzione				
80.822	14.240				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= 0,072	= 0,269	= 0,094	= 26,917	= 0,238	= 0,120
<input checked="" type="checkbox"/> buon equilibrio; <input type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					27,71

(Fonte: Bilancio 2018 ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.)

In particolare l'indicatore "A" positivamente risente di un passivo corrente assai inferiore all'attivo corrente.

Ciò genera un indice di +0,072.

L'indicatore "B" fruisce del significativo risultato di esercizio (pari all'8,0% del valore della produzione).

L'indice si attesta a +0,269.

L'indicatore "C" risente di un risultato operativo netto inferiore al risultato di esercizio. L'indice in esame è così pari a +0,094.

L'indicatore "D" registra (cfr. il denominatore dell'indicatore "A") del forte scostamento tra il capitale di terzi ed il patrimonio netto, quale fattore patrimoniale-finanziario di carattere positivo.

L'indice si assesta a 26,917.

L'indicatore "E" risente di una bassa rotazione dei ricavi rispetto alle attività totali.

L'indice è stato nel 2018 di +0,238.

L'indicatore "F" beneficia del significativo risultato di esercizio (netto) rispetto al valore della produzione.

L'indice è pari a +0,120.

2019 per ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

(tav. 6)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	Valore della produzione	risultato di esercizio
10.377	481	941	80.591	15.155	481
- passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione
5.216	1.438	15.155	8.498	89.090	15.155
/patrimonio netto	/valore della produzione				
80.591	15.155				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= 0,077	= 0,190	= 0,081	= 28,450	= 0,255	= 0,048
<input checked="" type="checkbox"/> buon equilibrio; <input type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					29,100

(Fonte: Bilancio 2018 ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.)

Con riferimento al 2019, in particolare, l'indicatore A risente (positivamente) di un attivo corrente ben più elevato del passivo corrente (nel rapporto 1,99/1), per il rispettivo peso.

L'indicatore B riflette il *cash flow* stretto misurato in percentuale sul valore della produzione, per il rispettivo peso. In particolare, tra il 2019/2018 si registra una positiva crescita del *cash flow* netto (+,6%) seppur inferiore all'aumento del valore della produzione.

L'indicatore C riflette il risultato operativo netto (*Ebit*) sul valore della produzione, per il rispettivo peso. In particolare tra il 2019/2018 si registra una flessione nel numeratore dell'algoritmo ed un incremento nel denominatore.

L'indicatore D registra l'ottima patrimonializzazione dell'azienda sulla base del divario esistente tra il patrimonio netto ed il capitale dei terzi, per il rispettivo peso.

2020 per ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

(tav. 7)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	Valore della produzione	risultato di esercizio
8.358	536	187	79.867	11.946	536
- passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione
5.535	1.346	11.946	8.164	88.031	11.946
/patrimonio netto	/valore della produzione				
79.867	11.946				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= 0,042	= 0,236	= 0,020	= 29,347	= 0,204	= 0,067
<input checked="" type="checkbox"/> buon equilibrio; <input type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					
29,917					

(Fonte: Bilancio 2018 ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.)

Il bilancio 2020 risente dello scorporo del ramo distribuzione gas naturale che si è riflesso di più sul valore della produzione (-21,2%) piuttosto che sul patrimonio netto (-0,9%).

Con riferimento al 2020, in particolare, l'indicatore A risente (negativamente) di un attivo ridimensionato (-19,4%).

L'indicatore B riflette il *cash flow* stretto misurato in percentuale sul valore della produzione, per il rispettivo peso. In particolare, tra il 2019/2020 si registra una positiva crescita dell'indicatore (causa la flessione del denominatore).

L'indicatore C riflette la sensibile flessione del risultato operativo netto (*Ebit*) sul valore della produzione (-80,13%).

L'indicatore D registra l'ottima patrimonializzazione dell'azienda sulla base del divario esistente tra il patrimonio netto ed il capitale dei terzi, per il rispettivo peso.

L'indicatore E (correlato al precedente indicatore D) riflette il rapporto tra il valore della produzione e l'attivo totale di stato patrimoniale, per il rispettivo peso. In particolare l'indicatore è migliorato.

L'indicatore F (correlato ai precedenti indicatori B e C), riflette il risultato di esercizio sul valore della produzione, per il rispettivo peso. In particolare tra il 2019/2020 si registra un aumento del numeratore dell'algoritmo. L'indicatore è migliorato.

Il trend dell'indicatore complessivo è in miglioramento.

ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. /da bilancio consuntivo omogeneo 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019
(tav. 8)

Anno	Indicatore da crisi aziendale						
	A	B	C	D	E	F	Totale
2015	0,015	0,174	0,029	20,772	0,276	0,049	21,315
2016	0,052	0,266	0,144	24,106	0,263	0,140	24,971
2017	0,071	0,277	0,120	25,363	0,255	0,151	26,237
2018	0,072	0,269	0,094	26,917	0,238	0,120	27,71
2019	0,077	0,190	0,081	28,450	0,255	0,048	29,100
2020	0,042	0,236	0,020	29,347	0,204	0,067	29,917
<i>Trend 2020/2019</i>	-	+	-	+	-	+	+

(Fonte: Tavole precedenti)

Nel 2020 gli indicatori A, C, E registrano un segno negativo.

Il trend 2020/2019 dei singoli indicatori regista un indice totale di 29,100 nel 2019 rispetto a 29,917 del 2020.

Trattasi dell'indicatore con valore più elevato nel periodo 2015/2019.

Proseguendo, in aderenza al dettato dell'art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), c. 2, TU 2016, si può osservare che – nel caso di specie – non emerge un indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale tale da indurre questo organo ad adottare i provvedimenti previsti da detta norma.

Né si rende necessario passare – nell'attuale contesto di riferimento – dai consueti strumenti programmatici al piano di risanamento.

Si ricorda che:

ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., trend dell' indicatore complessivo dal 2015 al 2020 (tav. 9)

Anno	Rischio basso	Indicatore complessivo	Livello di rischio da crisi aziendale		
			basso	medio	alto
2015	K ≥ 3	21,315	X		
2016	K ≥ 3	24,971	X		

(segue)

(segue)

Anno	Rischio basso	Indicatore complessivo	Livello di rischio da crisi aziendale		
			basso	medio	alto
2017	K ≥ 3	26,237	X		
2018	K ≥ 3	27,71	X		
2019	K ≥ 3	29,10	X		
2020	K ≥ 3	29,917	X		

(Fonte: Le tavole precedenti)

Nel 2020 la parte del leone la fa l'indicatore "D", con un 2020 (29,347) rispetto all'indicatore complessivo di 29,917.

Si ricorda che:

Grado di equilibrio complessivo

(tav. 10)

K	Indicatore di rischio da crisi aziendale	Grado di equilibrio complessivo
se K ≥ 3	basso	buon grado di equilibrio
K < 3 > 1,5	medio	medio grado
K ≤ 1,5	alto	basso grado

(Fonte: Indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale)

3. Gli strumenti di governo

A sua volta l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), cc. 3, 4 e 5, TU 2016, prevede che:

«3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi»

coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4»;

Il tutto tenendo presente che:

a) **strumento di governo 1.** Regolamenti a tutela della concorrenza, al divieto di concorrenza sleale, e della proprietà industriale o intellettuale, si riferiscono, alle previsioni dell'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. a), TUSPP che l'organo amministrativo ha la facoltà di introdurre.

Dove la tutela della concorrenza interessa : (i) sussistendone le circostanze, l'applicazione della separazione contabile previsto dall' art. 6, c. 1, in deroga all' art. 8 (*Imprese pubbliche e in monopolio legale*), c. 2-bis, l. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*); (ii) per le sole società *in house* il rispetto del vincolo di scopo riferito al divieto di esercitare attività in libero mercato nella misura pari o superiore al 20% dei ricavi complessivi come da art. 16 (*Società in house*), cc. da 3 a 6 TUSPP; (iii) l'obbligo di applicazione del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) come da art. 16, c. 7, TUSPP sussistendo l'esimente all'applicazione di detto codice per le società miste ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, TUSPP; (iv) l'obbligo di alienare le partecipazioni come da artt. 10 (*Alienazione di partecipazioni sociali*), cc. 2 e 3 e quindi 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), c. 5 e quindi 24 (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*), cc. da 3 a 9, TUSPP; (v) l' obbligo degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui agli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1; 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1; 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*) TUSPP, e art. 3, c. 1, lett. fff) d.lgs. 50/2016; (vi) per le sole società *in house* l' obbligo del controllo analogo congiunto come da artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso, e 192 recante *Regime speciale degli affidamenti in house*, del d.lgs. 50/2016 e come da artt. 4 (*Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a) e 16, del TUSPP (mentre per le società miste si applicherà oggi) il dettato degli artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 e 180 del d.lgs. 50/2016 e gli artt. 4, c. 2, lett. c) e 17, TUSPP).

Il divieto di concorrenza sleale coincide con l'applicazione della tutela della concorrenza (di cui *supra*).

La tutela della proprietà industriale (normalmente riferita ai prodotti) o intellettuale (normalmente riferita ai processi) interessa: (i) l'attività esternalizzata in appalto; (ii) l'attività interna.

In relazione agli appalti sussistono : 1) gli obblighi a tutela del segreto tecnico e/o commerciale di cui agli artt. 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*), c. 5, lett. a) e 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*), c. 6, 2° periodo, d.lgs. 50/2016 (ma v. anche la l. 241/1990 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* ed il d.lgs. 33/2013 recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

In relazione all' attività interna gli estremi potranno interessare da una parte il deposito (all' interno della società) del *know how* posseduto (es. tramite manuale a norme UNI EN ISO o altre norme) e dall' altra di disporre di un brevetto proprietario nazionale o comunitario, passando per il *brand*, il marchio, gli altri segni distintivi, ecc.

La fonte giuridica di tutela di tale segreto è da individuarsi nella l. 633/1941 (*Legge sul diritto d'autore*); nel d.lgs. 30/2005 rubricato *Codice della proprietà' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*, in acronimo «CPI», e relativo regolamento di attuazione di cui al d.lgs. 33/2010 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*), come, tra l'altro, modificato (detto codice della proprietà industriale) dal d.lgs. 131/2010 (*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*); atteso che il d.lgs. 140/2006 (*Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà' intellettuale*) ha attuato la direttiva 2004/48/CE, e che il d.lgs. 78/2006 ha attuato la direttiva 98/44/CE, nell' art. 2105 rubricato *Obbligo di fedeltà* e negli artt. da 2575 a 2594 e 2598, c. 3 rubricato *Atti di concorrenza sleale*, codice civile, negli artt. 622 rubricato *Rivelazione di segreto professionale* e 623 rubricato *Rivelazione di segreti scientifici o industriali*, nel codice penale, connessi Regolamenti CE, Convenzione di Unione di Parigi, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, *Patent Cooperation Treaty*, ecc.

Esso costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall' art. 6, c. 3, TU 2016;

- b) **strumenti di governo 2. Ufficio di controllo interno**, l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. b), TUSPP prevede (in via non obbligatoria e quale strumento di governo), detto ufficio col compito prioritario di collaborare con l'organo di controllo societario, trasmettendo al medesimo su richiesta – ovvero periodicamente – relazioni sulla regolarità e sull' efficienza della gestione. Non trattasi di un ufficio obbligatorio. Detto ufficio sarà proporzionato alla dimensione ed alla complessità dell'azienda.

La regolarità della gestione si riferirà all' assolvimento degli obblighi civili, fiscali, amministrativi, giuslavoristici, speciali, ecc., che il settore comporta, in stretta coerenza con lo statuto sociale, e il contratto di servizio.

L'efficienza (intesa come qualità) della gestione sarà da collegarsi alla capacità che la struttura organizzativa ha per fare fronte agli obblighi gestionali.

L'ufficio in esame costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall'art. 6, c. 3, TU 2016;

- c) **strumenti di governo 3. Codici di condotta propri o collettivi**, si riferiscono all'adozione in via facoltativa da parte dell'organo amministrativo della società, del così detto codice etico o di comportamento, approvato dall'organo amministrativo, ovvero adottato da quest'ultimo sulla base di tali codici (se esistenti) emanati dalle associazioni di categoria alle quali la società aderisce. La società ha già adottato detto strumento di governo facoltativo previsto dall'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. c), TUSPP.

Esso costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall'art. 6, c. 3, TU 2016;

- d) **strumenti di governo 4. I programmi di responsabilità sociale d'impresa**, sono previsti dall'art. 6, c. 3, lett. d), TU 2016 e completano la platea degli strumenti di governo facoltativi da parte dell'organo amministrativo della società, previsti dal citato TU. Tali programmi non coincidono con quelli del d.lgs. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), ovvero con quelli del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) o con quelli della l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), o con la filiera a presidio della crisi aziendale previsti dall'art. 14, c. 2, d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) o con il così detto "bilancio sociale" dell'impresa. La responsabilità sociale d'impresa (in acronimo e nel seguito: «RSI») è quindi un programma assunto per autodeterminazione dell'organo amministrativo della società, che si sviluppa tra RSI interna e RSI esterna.

La RSI interna ed esterna potrà (per es. in quel tempo ed in quel contesto) essere rivolta:

- (a) verso gli enti soci; (b) a favore dell'ambiente; (c) a favore del sociale (matrice 2x3).

Si renderà pertanto necessario individuare :

- 1a) quali sono le attività dell'impresa a presidio degli interessi diffusi;
- 1b) conoscere quali sono gli interessi e le preoccupazioni presenti sul territorio d'azione dell'impresa;
- 2a) quali sono le strategie, le politiche ed i programmi volontari per fare fronte alle attività *sub 1a*, noto *sub 1b*;
- 2b) quali sono i valori, gli ideali, la cultura, le risorse interne per fare fronte a *sub 1b*;
- 3a) quali sono le aspettative dei soci per ottimizzare *sub 1a* e *1b* e *sub 2a* e *2b*;
- 3b) l'apprezzamento del ritorno in termini di consenso sociale e di migliore qualità della vita percepita da parte dei soggetti *sub 1b*.

Ne deriverà un crescente potenziale generativo di fiducia verso l'azienda e verso gli enti soci.

Si applicano : (a) la *"Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni-*

strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese /COM/2011/0681 definitivo"; (b) del Parlamento europeo la "Risoluzione sull'iniziativa per l'imprenditoria sociale, approvata il 20/11/2012; (c) il "Regolamento relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale", approvato nell'aprile 2013; (d) della Commissione la "Comunicazione sugli investimenti sociali finalizzati alla crescita ed alla coesione" presentata nel febbraio 2013; e) successive comunicazioni, regolamenti, risoluzioni.

Esso costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall'art. 6, c. 3, TU 2016.

Non vi è infatti da dimenticare il relativo grado di difficoltà implicito in ogni strumento di governo, tenendo conto che detti strumenti previsti dal legislatore del 2016, nel caso di specie, presentano (come da art. 6, c. 3, TU 2016) il seguente grado crescente di difficoltà: c), b) a) parimenti a d).

Il citato grado di difficoltà tiene quindi conto delle caratteristiche organizzative della società, e dell'attività svolta dalla medesima, in coerenza con la propria *mission* istituzionale, che così si riepiloga: lett. c) già in corso; lett. b); lett. a) e d) sulla base delle decisioni che saranno in tal senso assunte entro il 31/12/2020 da parte dell'organo amministrativo di questa società;

Nel corso del 2021 con la determina dell'Amministratore unico n. 341 del 22/4/2021, è stato novellato ed approvato il codice etico. È contestualmente applicata agli strumenti di governo (diversi dal codice etico) prevista dall'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle societa' a controllo pubblico*), l'esimente contemplata dal c. 5, d.lgs. 175/2016, sulla base delle seguenti motivazioni: 1) la società già ricorre agli strumenti programmatici comprendenti il bilancio di previsione approvato per ogni esercizio entrante dagli organi istituzionali competenti; 2) la società già adotta, a livello di consuntivo e relativo *trend* storico, l'indicatore complessivo di rischio aziendale (artt. 6, c. 2 e 14 recante *Crisi d'impresa di societa' a partecipazione pubblica*, c. 2, d.lgs. 175/2016); 3) la società già adotta, a livello annuale e poliennale con scadenza quinquennale coincidente il 1° lustro, con il bilancio chiuso al 31/12/[•]) il contenimento dei costi totali di funzionamento (valore della produzione – risultato netto di esercizio) al lordo delle imposte (Irap e Ires), come da art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016) con un *focus* particolare sulla somma del costo del lavoro (classe B9, art. 2425, cod. civ.) e dei servizi strumentali (classe B7) e relativo *trend* storico; 4) sussistendo le sinergie sistemiche infragruppo; 5) in un tutt'uno, per l'ingresso di altri soci nel capitale, ovvero a scadenza dei contratti di servizio, ovvero per l'affidamento dei servizi pubblici locali, di quanto previsto per le società *in house* dall'art. 34 (*Misure urgenti per le attivita' produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), cc. da 20 a 25, d.l. 179/2012 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito, con modifiche, dalla l. 221/2012, dal dMSE 8/8/2014, dall'art. 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), c. 2, d.lgs. 50/2016.

Si ritiene pertanto che l'applicazione di quanto sopra riportato ai punti da n. 1 a 5, sia tale da comunque garantire il rispetto dei principi di sana gestione aziendale, in una logica di economicità, efficacia ed efficienza, in stretta coerenza con i relativi contratti di servizi (cfr. l'art. 1 recante *Oggetto*, c. 2, d.lgs. 175/2016, il quale prevede che: «2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione

delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonche' alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»).

Attività in regime di economia di mercato

Sezionale della relazione di governo in materia di TOF

Constatato che nel 2019,

- che a livello economico – reddituale, nel corso dell'esercizio 2019 a consuntivo, i dati dell'*unbundling* del TOF registrano ricavi complessivi (lordo interessi attivi) di euro 1.074 a fronte di un risultato di esercizio di euro 185 (pari al + 17,2%).

I costi totali di funzionamento assorbiti dal TOF (prima delle imposte sul reddito) sono pari a euro 889 (pari all'82,8%);

- che a livello patrimoniale – finanziario, nel corso dell'esercizio 2019, si rilevano immobilizzazioni tecniche materiali lorde per euro 686, a fronte di un fondo di ammortamento di euro 420. Il fondo TFR è pari ad euro 56. La redditività – nel 2019 – del capitale investito netto (euro 420) è stata del 44,0%. Le altre poste attive e passive si riferiscono al capitale circolante. Il totale dell'attivo e del passivo, come sopra inteso, somma al 31/12/2019 ad euro 886;
- che nel corso dell'esercizio 2019 i ricavi della ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. sono quelli riportati nel relativo bilancio e nota integrativa;
- che l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 1, d. lgs. 175/2016, recita: «*1] Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività»;*
- che l'art. 16 (*Società in house*), del d. lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) (nel seguito, TUSPP) ai cc. 3 e 3 – bis, recita: «*3] Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis] La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società»;*
- che in relazione al contenuto di diritto positivo di cui all'alinea precedente, in diritto vissuto si rinvia a Corte dei conti, SRC Lombardia, delib. del 9/5/2018, n. 138/2018/VSG, e alla sentenza Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. V, del 27/9/2018, n. 6459;
- che in relazione alla «*Convenienza economica e altri recuperi di efficienza*» di cui al citato c. 3 – bis, art. 16, TUSPP, si può constatare quanto segue.

- 1) Nel 2019 i ricavi del TOF (euro 1074) sui ricavi totali classe A1 (euro 10.497) comprensivi del TOF, incidono per il 10,23%, mentre le relative immobilizzazioni tecniche materiali nette (euro 266) (pari a euro 686 – 420 di fondo ammortamento) incidono sulla pari posta dell'attivo di stato patrimoniale di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. (euro 29.534) per lo 0,9%, e quindi in via meno che proporzionale. Infatti il rapporto totale tra il valore della produzione e le immobilizzazioni materiali nette è nel TOF pari a 4,04/1 (euro 1074/266) mentre nel bilancio complessivo come sopra inteso il rapporto è ben inferiore, e pari a 0,35/1 (euro 10.497/29.534).
- 2) Il risultato di esercizio (classe 23 di conto economico, è pari al 3,2% del valore della produzione (euro 481/15.155) nel bilancio aziendale, rispetto al ben più tonificato TOF (+ 17,2%).

CONCLUDENDO

Quanto sopra raffigurato, è di sé per sé sufficiente a dimostrare anche per il 2019 la sussistenza nel TOF dei presupposti di cui al c. 3 – *bis*, art. 16, TUSPP.

Infatti le *performance* bilancistiche complesse di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. risulterebbe claudicate in assenza del TOF.

Circa le economie di scala, ovvero altri recuperi di efficienza si ritiene opportuno, ai sensi del citato art. 16, cc. 3 e 3-*bis* TU 2016, precisa che:

- 1) il TOF concorre all'assorbimento dei costi fissi generali di funzionamento nella misura (proporzionale ai ricavi specifici) indicata nella precedente deliberazione dell'organo amministrativo monocratico, generando le proporzionali economie di scala;
- 2) la morosità nel TOF risulta percentualmente inferiore (svalutazioni / ricavi • 100) a quella dei ricavi protetti, e più esattamente pari allo 0,08% (0,22% nel 2018) contro lo 0,13% dei ricavi protetti (0,34% nel 2018);
- 3) ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 3, c. 1, lett. fff) e del d.lgs. 175/2016, artt. 11, c. 3; 19, c. 5; 20, c. 2, lett. f), quanto esposto nei punti *sub* 1 e 2 e *infra* n. 5, contribuiscono all' efficientamento dei costi totali di funzionamento;
- 4) i flussi in cassa generati dal TOF, sommando al totale degli ammortamenti e svalutazioni, il risultato di esercizio netto sommano nel 2018 ad euro +52.447 pari al 4,2% del valore della produzione di settore, mentre nel 2019 ad euro –55.990;
- 5) sotto il profilo delle risorse umane di sede il TOF non abbisogna di risorse incrementali;
- 6) sussistono pertanto i recuperi di efficienza di cui ai sopracitati punti *sub* n. 2, 3 e 4 e le economie di scala di cui ai punti *sub* n. 1 e 5.


Constatato che nel 2020,

- il MEF, Dipartimento del Tesoro, Direzione VIII, Ufficio V, ha emanato la direttiva n. ID3590107 del 9/9/2019, in vigore dall'1/1/2020;
- che si tratta di dar luogo ai necessari approfondimenti sulla natura di tale attività (TOF) tra attività esercitata in regime di libero mercato (art. 6, c. 1, TUSPP) o come servizi d'interesse generale (art. 2, c. 1, lett. h), TUSPP;

- che nel frattempo è pur vero che l'art. 6 sopracitato si riferisce alle società a controllo pubblico (societario) (art. 2, c. 1, lett. m), TUSPP), quando invece ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. adotta il modulo gestorio dell'*in house* (art. 2, c. 1, lett. o), TUSPP);
constatato che, a tutt'oggi,
- sono in corso gli approfondimenti, risalendo agli atti di affidamento di tale attività (delibere comunali, contratti specifici, ecc.).

L'Amministratore Unico

dott. Gianluca Zorzoli



**COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO -
ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.p.A.**

L'anno 2021, del mese di giugno, del giorno 28, alle ore 17.00, presso la sede di ASM Vigevano e Lomellina Spa, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 28 dello Statuto di A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a. e dell'art. 4 del *Regolamento per il funzionamento del Comitato sul controllo analogo*, si è riunito il Comitato di Controllo Analogo congiunto della società A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a nelle persone dei Sig.:

ONORI GIULIO	Presidente	Presente in Conferenza telefonica
CARIGNANO DANIELA	Componente	Presente presso il luogo dell'adunanza
CIVIDATI MARCO	Componente	Presente presso il luogo dell'adunanza
FERRARI RICCARDO	Componente	Assente
PANZARASA ISABELLA	Componente	Presente in Conferenza telefonica

per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Bilancio d'Esercizio al 31.12.2020 – Valutazioni e determinazioni;
- 3) Relazione di Governo ai sensi dell'art. 6 cc. da 2 a 5 D.Lgs 175/2016 comprendente l'indicatore di rischio da crisi aziendale ai sensi dell'art. 6 c. 2 e dell'art. 14 c. 2 del D.Lgs 175/2016 e gli indirizzi di contenimento dei costi totali di funzionamento ai sensi dell'art. 19 c. 5 D.Lgs 175/2016 – Presa d'atto ed eventuali osservazioni;
- 4) Bilancio di Previsione 2021 – Presa d'atto ed eventuali osservazioni;
- 5) Varie ed eventuali.

Funge da segretaria, su incarico del Presidente la sig.ra Simona Vismara.

1) Comunicazioni

Non vi sono comunicazioni

2) Bilancio d'Esercizio al 31.12.2020 – Valutazioni e determinazioni

Il Presidente illustra l'andamento gestionale della società ed il Bilancio d'Esercizio 2020 di cui si evidenziano i seguenti risultati:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Euro 88.031.460,00
Passività	Euro 8.164.465,00
Patrimonio netto ante risultato	Euro 79.866.995,00
Utile d'Esercizio	Euro 535.518,00

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro 11.946.369,00
Costo della produzione (costi non finanziari)	Euro 11.759.160,00
Differenza	Euro 187.209,00
Proventi ed oneri finanziari	Euro 385.261,00
Rettifiche di valore di attività finanziaria	Euro - 73.355,00
Risultato prima delle imposte	Euro 499.115,00
Imposte sul reddito	Euro - 36.403,00
Utile dell'esercizio	Euro 535.518,00

Il Comitato prende atto del risultato di esercizio.

Il Comitato prende atto della relazione del Collegio Sindacale.

Il Comitato prende atto della relazione del Revisore Indipendente che certifica la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio redatto ed è conforme alla legge.

3) Relazione di Governo ai sensi dell'art. 6 cc. da 2 a 5 D.Lgs 175/2016 comprendente l'indicatore di rischio da crisi aziendale ai sensi dell'art. 6 c. 2 e dell'art. 14 c. 2 del D.Lgs 175/2016 e gli indirizzi di contenimento dei costi totali di funzionamento ai sensi dell'art. 19 c. 5 D.Lgs 175/2016 – Presa d'atto ed eventuali osservazioni

Il Presidente illustra la Relazione di Governo, (art. 6 cc. da 2 a 5 e 14 c. 2 D.Lgs 175/2016) esercizio consuntivo 2020 rispetto al 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015 ed illustra la Relazione sul monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2020 come da documentazione allegata e delle quali verrà informata l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Comitato di Controllo Analogico, non avendo nulla da osservare, prende atto del testo delle relazioni ed invita l'Assemblea ad approvarle.

4) Bilancio di Previsione 2021 – Presa d'atto ed eventuali osservazioni

Il Presidente illustra brevemente gli allegati conti economici, in particolare con riferimento al periodo 2020/2021 (di previsione) si ha:

- Variazione valore della produzione	Euro - 246.369,00
- Variazione costi totali di funzionamento	Euro - 293.851,00
- Variazione costi del personale e servizi	Euro +161.712,00
- Variazione Utile netto	Euro + 47.482,00

Il Comitato di Controllo Analogico prende atto e non ha alcuna osservazione da rilevare salvo verificare l'andamento del bilancio 2021.

5) Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali

Non essendovi altro da discutere la riunione termina alle ore 17,45.

Il Comitato di Controllo Analogo

Onori Giulio

Giulio Onori

Carignano Daniela

Daniela Carignano

Cividati Marco

Marco Cividati

Panzarasa Isabella

Isabella Panzarasa